



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
42	15-04-2026

OGGETTO:	ORDINANZA SINDACALE EX ART. 50 C.5 DEL D.LGS. 267/2000 DI CHIUSURA ANTICIPATA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE INDICATE E DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE A TUTTI GLI ALIMENTARI, MINIMARKET, SUPERMERCATI E ESERCIZI DI VICINATO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	--

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto nelle date del 12 e 13 aprile 2026 ha ritenuto necessaria, in seguito ai gravi episodi di violenza accaduti nel centro cittadino, l'adozione di provvedimenti volti a mitigare e contrastare fenomeni di violenza che pregiudicano la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini che vedono compresso il loro diritto di uso degli spazi pubblici a causa di comportamenti devianti da parte di giovani ragazzi spesso in stato di evidente alterazione da uso di sostanze alcoliche;
- già in passato erano state adottate ordinanze tese a mitigare i fenomeni di violenza contro le persone e danneggiamento dei beni pubblici per cui si è ritenuto necessario porre in essere le seguenti azioni congiunte:
 - Ø controllare in modo puntuale l'osservanza dell'orario di chiusura dei locali ed il divieto di somministrazione di alimenti e bevande a minori attraverso una presenza delle Forze dell'ordine, sia attraverso una presenza con auto ed uniformi d'istituto, che attraverso servizi in abiti civili;
 - Ø di perseguire e sanzionare anche attraverso la chiusura coattiva tutti i locali che non si attengono alle regole;
 - Ø limitare la vendita per asporto di alcolici in orari serali/notturni e precludere l'attività di vendita per asporto e la somministrazione attraverso contenitori di vetro;

Considerato che nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudichino il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ritenuto necessario proseguire le azioni di contrasto a fenomeni di insicurezza urbana, in particolare in orario serale e notturno, evitando assembramenti spontanei non controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori (*diversi dei quali in evidente stato di ebbrezza alcolica e, comunque con atteggiamenti provocatori a volte connaturati alle dinamiche "di branco"*) e gli organi deputati al controllo;

Dato atto altresì che le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;

Ritenuto opportuno di dover rinnovare l'adozione di adeguate cautele, anche nel rispetto del principio di precauzione richiamato dall'art. 1 della L. 241/90, adottando una nuova ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, temporanea con efficacia da venerdì 17 aprile a domenica 31 maggio 2026;

Richiamato l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del D.L. n.14/2017, nella parte in cui dispone che: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione*

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

Accertato che, oltre ai puntuali riferimenti normativi sopra esplicitati, la presente ordinanza trova ulteriore legittimità e sostegno giuridico in atti regolamentari già approvati dall'Ente Locale e da leggi di rango superiore quali:

- la L.R. Toscana del 23/11/2018 n. 62 “Codice del Commercio”, con particolare riferimento all'art. 48 comma 6, in cui si recita che *“la somministrazione di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico”;*

- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno, la quale riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio i “motivi di interesse generale“, riconosciuti dalla Corte di Giustizia Europea, tra i quali *“l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale”*, riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre limitazioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, teso a fronteggiare nell'immediatezza il crescente fenomeno di violenza nei centri urbani in deroga alla vigente normativa in materia di orari di apertura degli esercizi;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale si è confrontata, in data 15/04/2026, con le associazioni di categoria dei commercianti prima dell'adozione del presente atto amministrativo che appone modifiche all'orario di apertura degli esercizi;

Viste le norme del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) n.1265 del 1934;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana comunale;

Richiamato l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Sentito il Dirigente competente;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) la chiusura di tutti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle ore 00:30, con sgombero degli avventori e rimozione degli arredi esterni fino alle ore 01:00, nelle seguenti aree:

- centro storico di Massa, nell'area riportata nella planimetria di cui all'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, e che comunque riguarda l'area compresa tra: Via Angelini, Piazza Portone, Via San Francesco, Via delle Mura Est (parte nord ovest) e tra Piazza Palma, Via Bastione fino a Piazza Martana risalendo per Via Beatrice, Piazza Mercurio, Via Guidoni, Via Giardini, Via Staffetti (parte sud est). All'interno di queste zone sono comprese Via delle Mura Nord, Via Cavour, Via Zoppi, Via Guglielmi, Piazza della Conca, Via Cairoli, Via Dante, Via Petrarca, Via Porta Fabbrica, Piazza Aranci,

Via Alberica, Via Pamphili, Via Ghirlanda, Via del Mercato, Via delle Mura Sud. Altresì il quadrilatero compreso tra Viale Eugenio Chiesa, Viale Democrazia, Via del Giudice e Via Bastione;

- Piazza IV Novembre a Massa, nell'area riportata nella planimetria di cui all'Allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- l'area a Marina di Massa riportata nella planimetria di cui all'Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, compresa tra: Piazza Betti, Via Zini, Via Mazzini e Via Vittorio Veneto.

Nel caso la rimozione degli arredi esterni sia impossibile, è fatto ordine di impilare le sedie e di incatenare tutti gli arredi esterni rendendoli inutilizzabili;

2) il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a tutti gli alimentari, minimarket, supermercati e esercizi di vicinato dalle ore 20:00 su tutto il territorio comunale.

La presente ordinanza è attuata dai pubblici esercizi indicati ai punti 1) e 2) da venerdì 17 aprile a domenica 31 maggio 2026.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-bis e 21-quater della L. 241/90 – deve essere portato ad esecuzione. Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

A V V E R T E

che eventuali danni a persone e/o a cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

che la mancata ottemperanza al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca più grave reato, è suscettibile di dare impulso all'azione penale, ai sensi dell'art. 650 c.p, con conseguente deferimento del/ soggetto/i responsabile/i all'Autorità Giudiziaria;

che, fatte salve altre fattispecie di illecito penale, civile e/o amministrativo, nonché azione di rivalsa per tutte le spese sostenute dall'Ente riconducibili all'esercizio dell'attività vietata, l'accertamento delle violazioni delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporta, a carico dei trasgressori, ai sensi dell'articolo 50 comma 7-bis1 del D.Lgs. 267/2000, come previsto dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Urbana comunale, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro, l'immediata chiusura dell'esercizio nonché, nei casi di reiterazione, ove ne ricorrano i presupposti, proposta al Questore territorialmente competente l'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del TULPS;

che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento;

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. nel rispetto del principio di trasparenza e trasmessa per gli adempimenti di relativa competenza ai soggetti sottoindicati:

- Prefettura di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Comando di Polizia Locale;

che la presente ordinanza sia altresì trasmessa alle Associazioni di categoria del commercio;
che della presente ordinanza sia data la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione, quali la stampa e le televisioni locali, siti internet, social network.

Il Sindaco

Francesco Persiani

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa